



# MN TAX & LEGAL

## **NEWSLETTER 16/2021 DEL 19 APRILE 2021:**

- **LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA IN MERITO AI DIRITTI E ALLE POSIZIONI SOGGETTIVE RISULTANTI A SEGUITO DELL'ESTINZIONE DI SOCIETA';**
- **PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA' QUOTATE ITALIANE – ANNO 2020;**
- **IL TRIBUNALE DI MILANO SI PRONUNCIA IN MERITO AL CASO DEI “DERIVATI MPS” ALLA STREGUA DEL D.LGS 231/2001: IL RIGIDO VINCOLO DI RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- **LA CORTE DI CASSAZIONE IN MERITO AI RAPPORTI FRA LE IPOTESI ILLECITE DI INFEDelta' PATRIMONIALE E APPROPRIAZIONE INDEBITA**



## MN TAX & LEGAL

Newsletter del 19 aprile 2021

---

### DIRITTO SOCIETARIO

#### LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA IN MERITO AI DIRITTI E ALLE POSIZIONI SOGGETTIVE RISULTANTI A SEGUITO DELL'ESTINZIONE DI SOCIETA'

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in relazione alla sorte dei diritti e delle posizioni soggettive a seguito dell'estinzione della società, derivante dalla cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese. In particolare, la pronuncia in oggetto ha confermato che

*“qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali [...], non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, Poiché ciò sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.*

[Cass. Civ., Sez. III, 25 marzo 2021 n. 8521](#)

#### PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA' QUOTATE ITALIANE – ANNO 2020

La CONSOB ha recentemente pubblicato il proprio “Rapporto sulla corporate governance delle società quotate italiane per il 2020”, il quale ha l'obiettivo di fornire dettagliati riscontri relativi ad assetti proprietari, organi sociali, assemblee e operazioni con parti correlate degli emittenti quotati italiani redatti sulla base dei dati raccolti mediante le segnalazioni statistiche di vigilanza e altre informazioni pubbliche.



## MN TAX & LEGAL

In particolare, il suddetto Rapporto contiene, per ciascuna delle aree sopra evidenziate, i seguenti approfondimenti:

- **in relazione agli assetti proprietari**, sono analizzati i dati relativi alle società quotate italiane per capitalizzazione, ai modelli di controllo e agli assetti proprietari, alle partecipazioni rilevanti degli investitori istituzionali e alla separazione fra proprietà e controllo;
- **in relazione agli organi sociali**, sono analizzati i dati relativi alle tipologie di governo societario e agli organi sociali, all'interlocking, alle caratteristiche dei membri degli organi sociali, ai comitati endoconsiliari e alla *gender diversity*;
- **in relazione alle assemblee**, sono analizzati i dati relativi alla partecipazione degli azionisti alle assemblee, al voto sulla politica di remunerazione, al voto sui compensi corrisposti; e
- **in relazione alle operazioni con parti correlate**, sono analizzati i dati delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato.

[Consob: Rapporto sulla Corporate Governance delle Società Quotate Italiane](#)

### D.LGS. 231/2001

---

#### **IL TRIBUNALE DI MILANO SI PRONUNCIA IN MERITO AL CASO DEI “DERIVATI MPS” ALLA STREGUA DEL D.LGS 231/2001: IL RIGIDO VINCOLO DI RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Nel caso dei “Derivati MPS”, noto alle cronache e molto rilevante per i delicati profili giuridici rilevanti nella vicenda oggetto di scrutinio da parte dei giudici milanesi, sono stati ribaditi alcuni importanti principi di diritto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Il Tribunale di Milano ha ricordato la particolare natura della responsabilità dell'ente, la necessaria presenza di un interesse o di un vantaggio per quest'ultimo, nonché il fondamento dell'iscrizione alla persona giuridica di una responsabilità per condotte tenute da persone fisiche**



## MN TAX & LEGAL

operanti all'interno della sua organizzazione (richiamando la teoria dell'immedesimazione organica).

La sentenza in oggetto ha anche prestato attenzione al regime di responsabilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza incaricato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ha evidenziato che in primo luogo sono di fondamentale importanza l'effettività degli autonomi poteri di controllo dell'Organismo nonché la **concreta indipendenza** dei suoi componenti.

Inoltre, specie nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza sia munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, ivi inclusa la facoltà di chiedere e acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo dell'ente avvalendosi delle competenti funzioni, esso non può omettere

*“i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati [...]) in quanto non è rispondente ai doveri dell'organismo assistere inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d'atto, [in presenza di precisi e chiari segnali d'allarme] che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato”.*

Infine, ove l'Organismo di Vigilanza si comporti come appena indicato, deve essere rilevata la

*“omessa (o almeno insufficiente) vigilanza da parte dell'organismo, che fonda la colpa di organizzazione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 231/01”.*

---

### DIRITTO PENALE

#### LA CORTE DI CASSAZIONE IN MERITO AI RAPPORTI FRA LE IPOTESI ILLECITE DI INFEDELTA' PATRIMONIALE E APPROPRIAZIONE INDEBITA

Come noto, la legge individua e disciplina le ipotesi illecite di infedeltà patrimoniale e di appropriazione indebita, rispettivamente, agli artt. 2634 c.c. e 464 c.p. La Corte di Cassazione ha ricordato che tali ipotesi si pongono in rapporto di specialità reciproca e **sono legate dalla comunanza dell'elemento costitutivo della *deminutio patrimonii* e dell'ingiusto profitto**. Tuttavia, nell'appropriazione indebita risulta essere assente il *“preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota la infedeltà patrimoniale”*, elemento che demarca la differenza fra tali norme.

[Cass. Pen., Sez. II, 18 febbraio 2021, n. 11986](#)



MN TAX & LEGAL

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

Cordiali Saluti.

MN TAX & LEGAL